



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 233/17/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SOLTO COLLINA (BG)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE
22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 giugno 2017;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 169/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 11 giugno 2017”*;

VISTE le note del 19, 22 e 24 maggio 2017 (rispettivamente prot.lli n. 32879, n. 33152 e n. 33865) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso, unitamente alla relativa documentazione, la relazione sugli esiti conclusivi dell’istruttoria avviata nei confronti del Comune di Solto Collina (BG), a seguito della denuncia a firma del sig. Fabrizio Minelli, inviata al medesimo Comitato per il tramite della Prefettura di Bergamo. In particolare, nella denuncia il segnalante lamentava che *“il sindaco di Solto Collina Esti Maurizio dal giorno 2 maggio 2017, cioè dopo la convocazione dei comizi elettorali (27/04/2017) per le elezioni*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

amministrative dell'11 giugno 2017, nelle quali lo stesso è ricandidato, ha distribuito in tutte le case e luoghi pubblici il periodico comunale [...] in palese violazione dell'art. 9 legge 28 febbraio 2000 n. 28" in materia di comunicazione istituzionale. Al riguardo, venivano allegate le prime due pagine del periodico comunale, la prima recante il titolo "Resoconti di fine mandato di Solto Collina" con lo stemma del Comune e l'indicazione del sito web istituzionale, la seconda riportante l'editoriale a firma del Sindaco in carica con relativa foto. Il competente Comitato, nel corso degli accertamenti istruttori di sua competenza, dando "atto del mancato invio di controdeduzioni da parte del Sindaco di Solto Collina", ha riscontrato la "violazione dell'art. 9 della L.28/2000, in quanto non si ravvisano i caratteri di impersonalità ed indifferibilità richiesti dalla normativa" nella pubblicazione del periodico in questione, trasmesso in copia integrale, ed ha pertanto proposto all'Autorità l'adozione di un provvedimento di sanzionatorio;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, verificata l'assenza delle memorie difensive da parte del Comune di Solto Collina, in riscontro alla richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato con nota del 19 maggio 2017 (prot. n. 32879);

PRESA VISIONE del periodico del Comune di Solto Collina n. 5, maggio 2017, intitolato "Resoconti di fine mandato di Solto Collina", oggetto della segnalazione, composto di venticinque pagine, in cui compare in copertina il logo del Comune e il sito web istituzionale del Comune e a seguire l'editoriale del Sindaco in carica con la sua foto, nonché spazi dedicati ad informazioni sintetiche relative alle attività nel settore dei lavori pubblici, dei servizi sociali, scolastici e culturali, dell'ambiente e della sicurezza urbana, effettuati nel quinquennio 2012-2017 del mandato amministrativo;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: "a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;

re



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

d) *promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*" (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *"l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici"*, nonché *"la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa"* finalizzata, tra l'altro, a *"promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale"*;

RILEVATO che la pubblicazione del periodico comunale dal titolo *"Resoconti di fine mandato di Solto Collina"* ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la sua realizzazione in formato cartaceo e quindi la sua distribuzione sono avvenuti in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi per il rinnovo di detto Comune;

CONSIDERATO che la pubblicazione oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della pubblicazione del periodico ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione, in particolare degli obblighi di trasparenza amministrativa come indicati dalle disposizioni legislative vigenti in materia (decreto legislativo n. 149/2011 e s.m.), in quanto i Comuni sono tenuti a redigere, anche in concomitanza col periodo elettorale, la relazione di fine mandato e a pubblicarla sul sito istituzionale, e non anche a stampare e diffondere ai cittadini, tramite il periodico comunale, i *"Resoconti di fine mandato"*, i quali in realtà costituiscono una illustrazione con finalità promozionali dell'attività e dell'immagine dell'Amministrazione e del suo Sindaco uscente, a sua volta candidato; quanto al requisito dell'impersonalità della pubblicazione riporta il logo dell'ente, l'editoriale del Sindaco uscente di Solto Collina e la sua foto;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

ORDINA

al Comune di Solto Collina (BG) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del periodico comunale n. 5, maggio 2017, intitolato "Resoconti di fine mandato di Solto Collina" e distribuito ai cittadini del Comune a partire dal 2 maggio 2017. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Solto Collina, è trasmessa al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 6 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecci

Il presente atto è conforme all'originale